

Legge Regionale Lazio 20 giugno 2016, n. 8 “Interventi di valorizzazione delle dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e culturale della Regione Lazio e disposizioni a tutela della costa laziale”

È sempre interessante conoscere come altre Regioni operino per la valorizzazione dei beni culturali (nel caso la regione Lazio), con una recente legge meritevole della più attenta attenzione.

La Regione Lazio è regione a statuto ordinario, in riferimento alla quale – a seguito della legge costituzionale 3/2001 di riforma del Titolo V (della Parte II) della Costituzione - rileva la competenza concorrente (chiamata anche secondaria, o ripartita) nella materia “valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali” (art. 117, terzo comma Cost.).

Lo Statuto della citata Regione (di cui alla Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1) all’art. 9 (Valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale), comma 2, ha disposto: “2. Nel rispetto delle norme di tutela, [la Regione] valorizza altresì il patrimonio culturale, artistico e monumentale, salvaguardando, in particolare, i nuclei architettonici originari e l’assetto storico dei centri cittadini.”

La Regione Lazio ha nel 2016 adottato la legge regionale 20 giugno 2016, n. 8 “Interventi di valorizzazione delle dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e culturale della Regione Lazio e disposizioni a tutela della costa laziale”

La tale adozione è viepiù meritevole di attenzione considerato essere già noto che, nella legge di riforma costituzionale approvata dalla Camera dei Deputati il 12 aprile 2016 [pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016 – non promulgata (e successivamente, dicembre 2016, respinta in sede referendaria)], l’articolo 117 aveva conosciuto ex art. 31 – ricompreso nel Capo IV della legge ‘Modifiche al Titolo V della parte II della Costituzione’ - modificazioni, e per quanto qui specificatamente rileva, con la previsione, alla lettera s) del comma 2, della potestà esclusiva dello Stato in ordine alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali (e paesaggistici). Ad esse regioni ordinarie restando ex art. 117, comma 3, nuova stesura, la sola ‘promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici’.

È una c.d. “legge di settore”, altrimenti denominabile “legge speciale”.

Caratterizzata da grande concretezza, di pronta attuazione, con integrazione trasversale tra valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici ed azioni di stimolo al turismo culturale, con la compartecipazione di rappresentanze di proprietari privati ai fini della definizione delle regole e nelle azioni di coordinamento, con la formazione di livello superiore e all’avvio di imprese giovanili in riferimento al settore. In sostanza con una grande attenzione ai risultati finali attesi, dettando anzi essa stessa i criteri di priorità ai fini della determinazione delle scelte di finanziamento.

Elemento della massima rilevanza la costituzione della “Rete regionale delle dimore, ville, complessi architettonici e del paesaggio, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico, elemento cardine della legge, in ciò trovando concreta attuazione quanto disposto dal Decreto legislativo 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Ove nell’ambito dei **“Principi della valorizzazione dei beni culturali”, all’art. 111 (Attività di valorizzazione) è stato previsto che:**

1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all’esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all’articolo 6. A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati.
2. La valorizzazione è ad iniziativa pubblica o privata.
3. La valorizzazione ad iniziativa pubblica si conforma ai principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione.
4. La valorizzazione ad iniziativa privata è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale.

Rinviando per la lettura integrale al testo di seguito pubblicato, una breve sintesi dei contenuti della legge.

L’art. 1 **“Finalità”**, pone quale obiettivo la promozione ed il sostegno di interventi di valorizzazione, fruizione, cono-



scenza, informazione e formazione relativamente alle dimore, ville, complessi architettonici e paesaggistici, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico, aventi natura di bene culturale o paesaggistico e ambientale e dichiarati di interesse culturale o pubblico di proprietà di soggetti pubblici o privati e insistenti sul territorio della Regione, nonché la promozione dell'attività di formazione e la nascita di *start-up* giovanili nei settori dei servizi turistico-culturale e dell'artigianato artistico.

L'art. 2 **“Rete regionale delle dimore, ville, complessi architettonici e del paesaggio, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico”**, dispone l'istituzione della tale Rete. Per l'adesione alla quale i soggetti di cui all'art. 1 (proprietari pubblici e privati) devono inoltrare domanda di accreditamento. All'Agenzia regionale del turismo è demandata la realizzazione di campagne promozionali e di azioni di comunicazione al fine di incentivare la fruizione dei beni facenti parte della Rete, proponendo nuovi itinerari turistici e promuovendo progetti finalizzati all'attivazione di strategie comunicative multicanale, quali *website* e *social network*.

L'art. 3 **“Contributi ed altre forme di sostegno”** prevede la concessione da parte della Regione di contributi, finanziamenti o altre forme di sostegno ai soggetti di cui all'articolo 1 (proprietari pubblici e privati) per progetti, aventi ad oggetto il restauro, il risanamento conservativo, il recupero, la fruizione e la manutenzione straordinaria. La concessione viene prevista in conto capitale e in conto interessi, in misura variabile e comunque non superiore al 50 per cento per le richieste avanzate da soggetti privati e non superiore al 70 per cento per le richieste dei soggetti pubblici, rispetto alla spesa riconosciuta ammissibile. La Regione promuove, altresì, la stipula di convenzioni e protocolli d'intesa, da sottoscrivere con gli istituti di credito, finalizzati all'ottenimento di prestiti a tasso agevolato per la realizzazione degli interventi.

L'art. 4 **“Comitato tecnico-scientifico”** attribuisce al detto Comitato, istituito presso la direzione regionale competente in materia di cultura, la funzione di fornire il necessario supporto tecnico-scientifico alle strutture regionali competenti in materia, nonché di predisporre la proposta del regolamento di cui all'articolo 5 e di svolgere azioni di coordinamento nei confronti dei beni facenti parte della Rete.

I componenti del Comitato sono da nominarsi da parte del Presidente della Regione, sentita la commissione consiliare competente. Il Comitato è presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di cultura, ed è composto, oltre che da dirigenti delle pertinenti strutture regionali, da un rappresentante dell'Agenzia regionale del turismo, da sei esperti in ambito storico, architettonico, paesaggistico, storico-artistico, botanico e forestale, individuati dalle competenti direzioni regionali sulla base di comprovata e documentata competenza (regolarmente iscritti agli albi professionali o negli elenchi previsti dalla normativa statale) e da tre rappresentanti di associazioni di proprietari privati di dimore, ville, complessi architettonici e del paesaggio, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico facenti parte della Rete.

L'art. 5 **“Regolamento regionale”** demanda alla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, la definizione dei criteri e delle modalità per la partecipazione, assegnazione, erogazione, rendicontazione e revoca dei benefici di cui all'articolo 3 nonché le procedure per il monitoraggio, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità. Con il secondo comma sono determinati, ai fini dell'individuazione dei criteri di scelta dei progetti da finanziare, gli elementi di cui tenere prioritariamente conto [rubricati dalla lettera a) alla lettera p)].

L'art. 6 **“Attività di formazione per lo sviluppo dei servizi turistico-culturali e dell'artigianato artistico”** prevede, nel quadro delle attività previste a sostegno della creazione della Rete e tramite convenzione con le Università regionali, due linee di promozione e sostegno ad attività formative, l'una rivolta a specifiche attività di formazione di livello universitario nel settore dei servizi turistico-culturali, al fine di garantire una piena promozione e fruizione del patrimonio architettonico, paesaggistico storico e storico-artistico della Rete all'interno dell'offerta del turismo culturale e di qualità della Regione, l'altra rivolta a specifiche attività di formazione, di livello universitario, finalizzate allo sviluppo dell'artigianato artistico e alla cura del verde di qualità, in grado di coniugare il recupero delle conoscenze tradizionali e l'impiego di nuove tecnologie e materiali, nell'ambito del restauro, del risanamento conservativo, del recupero e della manutenzione ordinaria e straordinaria sia di edifici che di parchi e giardini di interesse storico e culturale.

L'Art. 7 **“Interventi a sostegno della nascita di start-up giovanili nel settore dei servizi del turismo culturale e dell'artigianato artistico di qualità”** dispone a che la Regione promuova e sostenga la nascita di *start up* giovanili sia nel settore dei servizi turistico-culturali, sia nel settore del restauro e recupero architettonico e paesaggistico. Privilegiando per questi ultimi, in particolare, le attività di impresa in grado di sviluppare l'artigianato artistico e la cura del verde di qualità coniugando il recupero delle conoscenze tradizionali e l'impiego di nuove tecnologie e materiali, nell'ambito del restauro, del risanamento conservativo, del recupero e della manutenzione ordinaria e straordinaria, sia di edifici che di parchi e giardini di interesse storico e storico-artistico.

L'art. 8 **“Clausola valutativa”** dispone la presentazione da parte della Giunta regionale, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge - e quindi con cadenza biennale - alla commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione della legge.

L'art. 9 **“Rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato”**, esegue rinvio alla vigente normativa dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato.

L'art. 10 **“Disposizioni finanziarie”**, dispone l'istituzione, nell'ambito del programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali” di due appositi fondi, rispettivamente di parte corrente e in conto capitale. Il primo con dotazione finanziaria di € 100.000 per l'anno 2016 e di € 150.000 per gli anni 2017 e 2018, il secondo con do-



tazione di € 500.000 per ciascuna annualità 2017 e 2018. Dispone, inoltre, che alla copertura degli interventi di cui agli articoli 2 [Rete regionale], 6 [Attività di formazione] e 7 [Start-up giovanili] possano concorrere altresì le risorse iscritte, a legislazione vigente, a valere sul bilancio regionale 2016- 2018, rispettivamente, nel programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo” della missione 07 “Turismo”, nel programma 02 “Formazione professionale” della missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, nel programma 01 “Industria, PMI e Artigianato” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, nonché le risorse iscritte nell’ambito dei programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai fondi strutturali comunitari.

L’art. 11 “Disposizioni a tutela del valore turistico e culturale della costa laziale” è rivolto alla promozione, conservazione e valorizzazione del paesaggio costiero del litorale laziale ai fini della tutela ambientale e nel rispetto delle attività economiche e commerciali.

UNA NOTA DI COMMENTO, IN PARTE PER MEMORIA STORICA.

La legge regionale laziale (in appresso LR Lazio) pare, per molti versi, una riedizione attualizzata, migliorata e trasversale (in riferimento alla tipologia dei beni) della Legge regionale Friuli Venezia Giulia 8 maggio 2000, n. 10 “Interventi per la tutela, conservazione e valorizzazione dell’architettura fortificata del Friuli-Venezia Giulia” [in appresso LR FVG - abrogata dalla Legge regionale 25.09.2015 “Norme regionali in materia di beni culturali”]

La LR FVG [adottata su proposta consiliare] aveva previsto che, in direzione delle enunciate finalità di cui all’art. 1 [sostanzialmente simmetriche a quelle di cui all’art. 1 della LR Lazio, riferita, questa a variegata tipologia dei beni culturali considerati] l’Amministrazione favorisse e sostenesse ben individuate tipologie d’intervento, in essa esplicitate (art. 2 LR FVG) su quattro linee, tali a) la conservazione e il restauro, anche in concorso con gli interventi dei competenti organi statali, dei beni architettonici fortificati e del loro contesto ambientale, così come storicamente definito; b) l’indagine, il recupero e la valorizzazione dei reperti e delle testimonianze archeologiche dell’architettura fortificata; c) il riuso dei beni architettonici fortificati per destinazioni proprie e per finalità culturali e sociali; d) iniziative e programmi di valorizzazione turistico- culturale dei beni architettonici fortificati.

Ciò sia mediante azioni dirette sia mediante l’erogazione di provvidenze finanziarie, nell’ambito di un Piano triennale (art. 3 LR FVG) approvato dalla Giunta regionale.

Così intervenendo su una pluralità di livelli:

- dai contributi in conto capitale (*ex lege* nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile per i soggetti privati e nella misura massima del 75 per cento per i soggetti pubblici) [entità sostanzialmente corrispondenti a quelli di cui all’art. 3, commi 1 e 2 della LR Lazio] in favore dei proprietari (siano essi persone

fisiche, enti pubblici e privati) di beni architettonici fortificati o detentori degli stessi (solo se enti pubblici) (art. 4 LR FVG);

- alle sovvenzioni (*ex lege* nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile per i soggetti privati e nella misura massima del 75 per cento per i soggetti pubblici) per favorire la valorizzazione dei beni architettonici fortificati (art. 5 LR FVG);

E ancora:

- dall’aggiornamento professionale e formazione di maestranze specializzate (art. 6 LR FVG) nelle tecnologie costruttive originali (da attuarsi dalla Direzione regionale della formazione professionale di concerto con la Scuola di restauro funzionante presso il Centro regionale per la catalogazione e il restauro dei beni culturali del Friuli-Venezia Giulia con sede in Villa Manin di Passariano) [La LR Lazio estende ed amplia tali ambiti con gli artt. 6 e 7]
- alle azioni coordinate (Art. 8 LR FVG) di promozione dei beni fortificati quale risorsa turistico-culturale (da attuarsi con fondi propri dall’Azienda regionale per la promozione turistica in raccordo con i proprietari, possessori e detentori, anche associati) [Sostanzialmente corrispondente all’art. 2 della LR Lazio, costituente idonea attualizzazione anche con utilizzo delle nuove tecnologie comunicative].

Per la valutazione in itinere delle azioni poste in essere nonché per la formulazione di proposte alla Giunta regionale per le finalità della legge (Art. 11, comma 1 LR FVG) [sostanzialmente simmetrico all’art. 11 della LR Lazio, anzi quest’ultimo ulteriormente migliorativo] veniva prevista la costituzione della “Commissione regionale per i beni architettonici fortificati” (presieduta dall’Assessore regionale all’istruzione e alla cultura, con ampia compresenza - tra gli altri del Soprintendente ai monumenti, di espressioni del Consorzio per la salvaguardia dei castelli storici del Friuli-Venezia Giulia, della sezione regionale dell’Istituto Italiano dei castelli e della sezione regionale dell’Associazione Italia Nostra e di due esperti in materia designati rispettivamente dalle Università di Trieste e di Udine).

Il Comma 5 del medesimo articolo 11 LR FVG, prevedeva tra l’altro [simmetrico in parte qua all’art. 6 della LR Lazio] una relazione annuale in ordine al perseguimento degli obiettivi della legge [L’art. 11 della LR FVG era stato ben anteriormente abrogato con l’art. 4, comma 35, della LR FVG 30/2007 ‘Legge strumentale alla manovra di bilancio].

Il ruolo svolto dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in attuazione della LR 10/2000, ed anteriormente delle LLRR 60/1976 e 77/1982, in forza della quale le provvidenze finanziarie nel tempo assicurate hanno consentito [in aggiunta agli interventi dello Stato, di cui alla Legge 546/1977 e successive] significativi interventi di recupero post-sisma, come bene rappresentato in “Ricostruire la memoria. Il Patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia a quarant’anni dal terremoto”, a cura di Corrado Azzollini, Giovanni Carbonara (Forum, Udine, 2016).

Regione Lazio

Leggi Regionali

Legge Regionale 20 giugno 2016, n. 8

“Interventi di valorizzazione delle dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e culturale della Regione Lazio e disposizioni a tutela della costa laziale”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione, con la presente legge, nel rispetto della normativa statale vigente in materia, promuove e sostiene interventi di valorizzazione, fruizione, conoscenza, informazione e formazione relativamente alle dimore, ville, complessi architettonici e paesaggistici, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico, aventi natura di bene culturale o paesaggistico e ambientale e dichiarati di interesse culturale o pubblico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, di proprietà di soggetti pubblici o privati e insistenti sul territorio della Regione.
2. La Regione promuove, altresì, l'attività di formazione e la nascita di *start-up* giovanili nei settori dei servizi turistico-culturale e dell'artigianato artistico.

Art. 2 (Rete regionale delle dimore, ville, complessi architettonici e del paesaggio, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico)

1. È istituita la Rete regionale delle dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico, di seguito denominata Rete.
2. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, presentano alla direzione regionale competente in materia di cultura la domanda di accreditamento alla Rete, corredata da idonea documentazione fotografica dell'immobile e/o del complesso, dalla quale risultino le caratteristiche di maggiore importanza dal punto di vista storico, architettonico ed ambientale nonché da informazioni sulla proprietà, lo stato di conservazione del bene, l'utilizzo in atto e l'esistenza di vincoli di tutela

ai sensi del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche.

3. L'Agenzia regionale del turismo, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera b), della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale, provvede alla realizzazione di campagne promozionali e azioni di comunicazione al fine di incentivare la fruizione dei beni facenti parte della Rete, proponendo nuovi itinerari turistici e promuovendo progetti finalizzati all'attivazione di strategie comunicative multicanale, quali *website* e *social network*.
4. L'Agenzia regionale del turismo sostiene la creazione e la consultazione *web* degli archivi storici della Rete anche per le persone con privazioni sensoriali o motorie.
5. Le risorse della Rete sono rese disponibili, anche su apposito spazio *web* dedicato sul sito della Regione, accessibili gratuitamente e riutilizzabili ai sensi della legge regionale 18 giugno 2012, n. 7 (Disposizioni in materia di dati aperti e riutilizzo di informazioni e dati pubblici e iniziative connesse).
6. Ai beni di cui al comma 1 è riconosciuto un logo identificativo attraverso il quale la Regione promuove la propria immagine culturale. Il logo è riportato su tutto il materiale informativo, illustrativo e segnaletico relativo ai beni.
7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua le caratteristiche ideografiche del logo. Nel caso di beni accessibili alle persone con disabilità motoria e sensoriale la grafica del logo è integrata dalle parole “*visitabile*”.

Art. 3 (Contributi e altre forme di sostegno)

1. La Regione concede contributi, finanziamenti o altre forme di sostegno ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, per progetti, autorizzati dalle competenti autorità ai sensi del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche, aven-



- ti ad oggetto il restauro, il risanamento conservativo, il recupero, la fruizione e la manutenzione straordinaria di dimore, ville, complessi architettonici e paesaggistici, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico.
2. I contributi sono concessi in conto capitale e in conto interessi, in misura variabile e comunque non superiore al 50 per cento per le richieste avanzate da soggetti privati e non superiore al 70 per cento per le richieste dei soggetti pubblici, rispetto alla spesa riconosciuta ammissibile.
 3. I contributi per le spese tecniche di progettazione, comprese le indagini geognostiche e geotecniche, gli studi di impatto ambientale, la direzione lavori e i collaudi, sono concessi nella misura massima pari al 20 per cento dell'importo della spesa delle opere riconosciuta ammissibile.
 4. La Regione promuove la stipula di convenzioni e protocolli d'intesa, da sottoscrivere con gli istituti di credito, finalizzati all'ottenimento di prestiti a tasso agevolato per la realizzazione di interventi di cui al comma 1.
 5. I contributi di cui al comma 1 sono revocati nei casi disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 5.

Art. 4 (Comitato tecnico-scientifico)

1. Al fine di fornire il necessario supporto tecnico-scientifico alle strutture regionali competenti in materia è istituito, presso la direzione regionale competente in materia di cultura, il Comitato tecnico-scientifico, di seguito denominato Comitato, con il compito di predisporre la proposta del regolamento di cui all'articolo 5 e di svolgere azioni di coordinamento nei confronti dei beni facenti parte della Rete.
2. Il Comitato è presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di cultura ed è composto da:
 - a) un rappresentante dell'Agenzia regionale del turismo;
 - b) un rappresentante dell'Istituto regionale per le ville tuscolane di cui alla legge regionale 6 novembre 1992, n. 43 (Istituzione dell'Istituto regionale per le ville tuscolane - I.R.Vi.T.) e successive modifiche;
 - c) un dirigente della struttura regionale competente in materia di cultura;
 - d) un dirigente della struttura regionale competente in materia di formazione e scuola;
 - e) un dirigente della struttura regionale competente in materia di territorio;
 - f) un dirigente della struttura regionale competente in materia di programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio;
 - g) sei esperti in ambito storico, architettonico, paesaggistico, storico-artistico, botanico e forestale, individuati dalle competenti direzioni regionali sulla base di comprovata e documentata competenza, regolarmente iscritti agli albi professionali o negli elenchi previsti dalla normativa statale, ove presenti, i cui curricula sono pubblicati su apposito spazio *web* de-

- dicato sul sito della Regione;
- h) tre rappresentanti di associazioni di proprietari privati di dimore, ville, complessi architettonici e del paesaggio, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico facenti parte della Rete.
 3. Le funzioni di segretario del Comitato sono affidate ad un funzionario della direzione regionale competente in materia di cultura. Il Comitato determina, con proprio regolamento, le modalità di funzionamento e può invitare a partecipare alle proprie sedute altri esperti o persone interessate.
 4. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Regione, sentita la commissione consiliare competente, il quale provvede anche alla sua costituzione.
 5. Il Comitato dura in carica quanto la legislatura.
 6. La costituzione ed il funzionamento del Comitato non comportano oneri aggiuntivi per l'amministrazione regionale e la partecipazione dei componenti è a titolo gratuito.
 7. Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno e redige una relazione annuale per attestare ogni attività svolta, da inviare al Consiglio regionale, alle commissioni consiliari permanenti competenti e alla commissione regionale per il patrimonio culturale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171.

Art. 5 (Regolamento regionale)

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione consiliare competente, stabilisce con apposito regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, i criteri e le modalità per la partecipazione, assegnazione, erogazione, rendicontazione e revoca dei benefici di cui all'articolo 3 nonché le procedure per il monitoraggio, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità.
2. Nella scelta dei criteri per l'individuazione dei progetti da finanziare si tiene prioritariamente conto, in particolare:
 - a) del valore architettonico, storico, artistico ed ambientale degli immobili;
 - b) dei progetti presentati da comuni associati o forme associative di comuni tesi alla creazione ed alla messa in rete di percorsi turistico-culturali di dimore, ville, complessi architettonici e del paesaggio, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico;
 - c) del completamento di interventi di restauro già avviati con risorse pubbliche e, in particolare, con quelle regionali;
 - d) della qualità del progetto di restauro dell'opera;
 - e) dell'esemplarità dell'intervento come fattore di riqualificazione del contesto urbano, periurbano o rurale in cui l'immobile è ubicato applicando anche le politiche del paesaggio contenute nella "Convenzione Europea sul Paesaggio" del 20 ottobre 2000, che

indica le azioni fortemente lungimiranti, volte alla valorizzazione, al ripristino o alla creazione dello stesso;

- f) della continuità del processo progettuale dall'ideazione al controllo dell'esecuzione dell'opera;
- g) della presenza nell'ambito della progettazione di attività di recupero, di restauro e di conservazione di manufatti e sculture di particolare pregio storico-artistico, svolte nel rispetto della legislazione vigente;
- h) della disponibilità e del grado di fruibilità dell'immobile al pubblico, in particolare per iniziative ed attività di carattere culturale e sociale;
- i) del grado di partecipazione di risorse finanziarie integrative pubbliche e private;
- l) della qualità del *business plan* di manutenzione ordinaria dell'immobile da seguire regolarmente a seguito degli interventi di restauro, risanamento conservativo, recupero o manutenzione straordinaria;
- m) dell'ubicazione del bene in comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti;
- n) del grado di fruibilità al pubblico del bene anche in termini di ricettività turistica;
- o) dei progetti legati alla connessione fisica e funzionale dei beni e alla riqualificazione e valorizzazione del sistema paesaggistico inteso come sistema culturale diffuso, comprendendo anche il patrimonio rurale;
- p) dell'innovazione tecnologica nelle tecniche di restauro del progetto.

Art. 6

(Attività di formazione per lo sviluppo dei servizi turistico-culturali e dell'artigianato artistico)

1. Nel quadro delle attività previste a sostegno della creazione della Rete, la Regione, in collaborazione con le Università laziali che hanno promosso corsi di laurea o curricula della classe di laurea L-1 in beni culturali o L-32 in scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura o LM-60 in scienza della natura, promuove e sostiene finanziariamente specifiche attività di formazione di livello universitario nel settore dei servizi turistico-culturali, al fine di garantire una piena promozione e fruizione del patrimonio architettonico, paesaggistico storico e storico-artistico della Rete all'interno dell'offerta del turismo culturale e di qualità della Regione.
2. A sostegno degli interventi di restauro e recupero degli immobili costituenti la Rete, la Regione, in collaborazione con le Università laziali che hanno istituito corsi di laurea LMR/02 a ciclo unico in conservazione e restauro dei beni culturali, corsi di laurea o attività master o scuole di specializzazione in progettazione, restauro e conservazione dei parchi e giardini storici e master in cura e gestione del verde, promuove e supporta finanziariamente specifiche attività di formazione, di livello universitario, finalizzate allo sviluppo dell'artigianato artistico e alla cura del verde di qualità, in grado di coniugare il recupero delle conoscenze tradizionali e

l'impiego di nuove tecnologie e materiali, nell'ambito del restauro, del risanamento conservativo, del recupero e della manutenzione ordinaria e straordinaria sia di edifici che di parchi e giardini di interesse storico e culturale.

3. Riguardo alle attività di formazione di cui ai commi 1 e 2 la Regione stipula specifiche convenzioni con le Università laziali interessate.

Art. 7

(Interventi a sostegno della nascita di start-up giovanili nel settore dei servizi del turismo culturale e dell'artigianato artistico di qualità)

1. La Regione promuove e sostiene la nascita di *start up* giovanili nel settore dei servizi turistico-culturali al fine di sostenere le imprese giovanili che in maniera innovativa e creativa, utilizzando anche le informazioni *open data* di cui all'articolo 2, comma 5, coniughino la promozione e la fruizione del patrimonio culturale con l'utilizzo delle nuove tecnologie del settore della *Information and Communication Technology* (ICT).
2. La Regione promuove e sostiene, altresì, la nascita di *start-up* giovanili nel settore del restauro e recupero architettonico e paesaggistico privilegiando, in particolare, le attività di impresa in grado di sviluppare l'artigianato artistico e la cura del verde di qualità che coniughi il recupero delle conoscenze tradizionali e l'impiego di nuove tecnologie e materiali, nell'ambito del restauro, del risanamento conservativo, del recupero e della manutenzione ordinaria e straordinaria, sia di edifici che di parchi e giardini di interesse storico e storico-artistico.

Art. 8

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con cadenza biennale, presenta alla commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, nella quale sono, in particolare, indicati:
 - a) la quantità e la tipologia degli interventi effettuati;
 - b) le risorse finanziarie utilizzate, fermo restando quanto previsto all'articolo 10, comma 3.

Art. 9

(Rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato)

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato ai commi 2 e 3.
2. I contributi di cui al comma 1, esentati dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea



(TFUE), sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015.

3. I contributi di cui al comma 1, soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015, oppure quando è giustificato ritenere che i contributi siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo all'autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.

Art. 10 **(Disposizioni finanziarie)**

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito del programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali" di due appositi fondi, rispettivamente di parte corrente e in conto capitale:
 - a) "Fondo per la valorizzazione di dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e culturale – parte corrente", nel quale confluiscono le risorse pari a 100 mila euro per l'anno 2016 e 150 mila euro per ciascuna annualità 2017 e 2018, iscritte a legislazione vigente, a valere sul bilancio regionale 2016-2018, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti";
 - b) "Fondo per la valorizzazione di dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e culturale – parte capitale", nel quale confluiscono le risorse pari a 500 mila euro per ciascuna annualità 2017 e 2018, iscritte a legislazione vigente, a valere sul bilancio regionale 2016-2018, nel fondo speciale in conto capitale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti".
2. Alla copertura degli interventi di cui agli articoli 2, 6 e 7 possono concorrere, altresì, le risorse iscritte, a legislazione vigente, a valere sul bilancio regionale 2016-2018, rispettivamente, nel programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo" della missione 07 "Turismo", nel programma 02 "Formazione professionale" della missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", nel programma 01 "Industria, PMI e Artigianato" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività", nonché le risorse iscritte nell'ambito dei programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e successive modifiche, l'Assessore competente in materia di cultura, di concerto con l'Assessore competente in materia di bilancio, anche avvalendosi del sistema gestionale del bilancio regionale, provvedono al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alla presente legge. Nel caso in cui si prevedano scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, l'Assessore competente in materia di cultura, sentito l'Assessore competente in materia di bilancio, riferisce con apposita relazione da trasmettere al Consiglio regionale in merito alle cause che potrebbero determinare gli scostamenti medesimi. Con successiva proposta di legge di iniziativa della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, di concerto con l'Assessore competente in materia di cultura, si provvede, qualora ne ricorrano le condizioni, alla rideterminazione degli oneri derivanti dalla presente legge ed alla compensazione degli effetti finanziari che eccedono le previsioni di spesa cui al presente articolo.

Art. 11 **(Disposizioni a tutela del valore turistico e culturale della costa laziale)**

1. La Regione promuove la conservazione e la valorizzazione del paesaggio costiero del litorale laziale ai fini della tutela ambientale e nel rispetto delle attività economiche e commerciali.
2. Nelle more dell'attuazione della direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo, l'autorizzazione all'esercizio di impianti di acquacoltura in mare, tra cui mitilicoltura e piscicoltura, è rilasciata secondo le modalità di cui al presente articolo, nel rispetto dei principi di tutela del paesaggio e dell'ambiente, degli interessi connessi alla valorizzazione economica delle zone marine e costiere ed in conformità agli atti di pianificazione finalizzati ad uno sfruttamento sostenibile delle risorse marine.
3. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, redige la pianificazione dello spazio marittimo come stabilito dalla direttiva 2014/89/UE.
4. La direzione regionale competente in materia di pesca, promuove la convocazione della conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di

- diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche ai fini del rilascio o del rinnovo della concessione demaniale ad uso acquacoltura in mare. Alla conferenza di servizi partecipa, altresì, l'amministrazione comunale competente con riferimento allo specchio acqueo richiesto in concessione.
5. L'amministrazione comunale di cui al comma 4 rende parere tecnico in merito alla compatibilità dell'impianto con le attività turistiche ed economiche presenti nell'area nonché in merito alla conservazione del paesaggio naturale e costiero del litorale laziale.
 6. Al termine dei lavori della conferenza dei servizi di cui al comma 4, la direzione regionale competente in materia provvede, previa adozione degli atti propedeutici, al rilascio delle concessioni demaniali marittime a scopo di acquacoltura, ovvero al provvedimento di diniego nel rispetto dell'articolo 10bis della l. 241/1990 e successive modifiche.
 7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 59, commi 11 e 12, del decreto- legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il parere di cui al comma 5 deve essere reso in tutti i procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, li 20 Giugno 2016

Il Presidente Nicola Zingaretti

